



Bollettino d'informazione dell'Ordine degli

Psicologi

della Regione Emilia-Romagna





Il ruolo dell'Ordine nella società

a cura di MANUELA COLOMBARI, *Presidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna*

Carissime Colleghe, carissimi Colleghi,

l'annoso tema della liberalizzazione delle professioni ha permeato il dibattito pubblico e politico per quasi tutto l'anno. E ancora, nonostante l'approvazione delle "manovre" estive, le dispute su abolizione degli Ordini professionali ed eliminazione dell'Esame di Stato sono rimaste più attuali che mai.

Ma se le controversie sul tema non accennano a placarsi, la rilevanza della questione non può non stimolare una riflessione sul significato e il valore del nostro Ordine professionale.

A differenza di molte altre professioni con un ordinamento proprio, l'attività di Psicologo è stata "riconosciuta" in tempi estremamente recenti: risale infatti al 1989, con la Legge n. 56, l'istituzione dell'Ordine degli Psicologi e la definizione normativa dei confini della nostra professione.

Ma in un contesto sociale in cui ogni giorno emergono figure dai contorni professionali incerti e indefiniti, che spesso rischiano di sconfinare nell'esercizio di pratiche di esclusiva pertinenza psicologica, prima e basilare funzione dell'Or-

dine diviene allora la Tutela. Tutela dei Colleghi da invasioni di campo da parte delle professioni affini, tutela dei fruitori da prestazioni scadenti o inappropriate, ma anche tutela della professione stessa, che grazie a una costante attenzione alla serietà del suo operare, disciplinato dai principi del Codice Deontologico, può rafforzarsi e promuovere quel radicamento nell'immaginario sociale ancora non pienamente compiuto da una scienza giovane come la Psicologia.

Perché il significato del requisito d'iscrizione all'Albo, e quindi dell'esistenza stessa dell'Ordine, è innanzitutto la garanzia che la professione sia esercitata esclusivamente a seguito di un adeguato percorso formativo, da professionisti che condividono i principi del Codice Deontologico che la categoria si è data per orientare l'attività psicologica, anche allo scopo di diffondere una rappresentazione corretta della comunità scientifica, che dia visibilità alle nostre specifiche competenze e le differenze da quelle di altre professioni. Ma la formazione necessaria ad esercitare



27 giugno 2011
Sentenza storica della Cassazione, la Psicoanalisi è Psicoterapia.



29 settembre 2011
Intervista a Max Dorfer in occasione del seminario sulla Psicologia del Traffico e Sicurezza Viaria.



Questo bollettino è stampato su carta certificata per ridurre al minimo l'impatto ambientale. (Forest Stewardship Council®)

I contenuti di questo bollettino sono disponibili anche sul sito dell'Ordine - www.ordpsicologier.it - in formato PDF. Se vuoi contribuire a ridurre al minimo l'impatto ambientale, invia una e-mail a redazione@ordpsicologier.it e richiedi di ricevere il bollettino esclusivamente in formato PDF (via e-mail).

In copertina: immagine liberamente tratta da M.C.Escher - *Cielo e acqua*



correttamente l'attività di Psicologo non si limita ai soli requisiti di accesso all'Albo: *"Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza [...]"* (art. 5 Codice Deontologico degli Psicologi Italiani).

E in una professione come la nostra, l'attenzione a un adeguato livello di preparazione significa innanzitutto impegno a non ledere i pazienti, perché *"[...] lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri [...]"* (art. 3 Codice Deontologico degli Psicologi Italiani).

Questo il motivo del costante impegno dell'Ordine sul fronte del consolidamento delle competenze. Da un lato l'organizzazione di numerose iniziative di formazione, rigorosamente gratuite, per sostenere attivamente il mantenimento di un'adeguata preparazione professionale dei Colleghi, e dall'altro una forte attenzione al percorso formativo dei futuri Psicologi.

Perché se la formazione di base necessaria ad intraprendere la professione rimane, giustamente, di competenza esclusiva dell'Università, sul fronte dei tirocini professionalizzanti post-lauream, il periodo di pratica indispensabile per accedere all'esame di Stato, stiamo attivando, di concerto con le Università di Bologna e Parma, importanti progetti di monitoraggio della qualità. Siamo infatti convinti che tale periodo, nel quale è richiesto ai giovani laureati un notevole impegno, anche in termini temporali ed economici, sia uno tra i momenti più importanti del percorso formativo dei futuri Colleghi e riteniamo che per loro sia fonda-

mentale essere messi nelle condizioni di poterne trarre il massimo beneficio.

Dai risultati di questo progetto potrà infatti conseguire un'azione mirata ad apportare cambiamenti migliorativi, che permettano al tirocinante di poter scegliere tra strutture più qualificate.

Ecco cosa s'intende con l'affermazione che una delle funzioni principali dell'Ordine è il suo ruolo deontologico. Non una mera funzione punitiva tesa ad irrogare sanzioni disciplinari, ma l'impegno a porre al centro dell'operato dei singoli il Codice Deontologico e tutta la varietà di aspetti in cui si declina, promuovendo la costruzione di un atteggiamento "corretto" e condiviso da tutti i Colleghi che, consapevoli dell'influenza che possono avere sugli individui, si impegnano ad utilizzare le proprie competenze per il *"[...] benessere umano e sociale"* (art. 34 Codice Deontologico degli Psicologi Italiani). Perché una professione come la Psicologia senza norme che la definiscano e istituzioni deputate a verificarne l'ottemperanza esporrebbe gli utenti al rischio di prestazioni arbitrarie e prive di qualsiasi forma di garanzia, finendo così per squalificare l'intera categoria.

Ed è appunto questo il significato del richiamo *"[...] ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale"*, contenuto nell'art. 38 del Codice Deontologico: una responsabilizzazione di tutti gli Iscritti all'Albo che, grazie ad un operato appropriato e consapevole, diffondano una rappresentazione corretta della professione che rafforzi la fiducia nelle nostre competenze, consolidando così l'immagine pubblica della Psicologia stessa.



www.ordpsicologier.it: stesso indirizzo, nuove funzionalità

a cura di ANNA SOZZI, Vicepresidente Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Sarà presto online il nuovo sito web dell'Ordine, rinnovato nella grafica e ristrutturato nei contenuti. La grande novità per chi vi accede è la suddivisione in tre distinti profili di utenti: alla sezione principale dedicata al Professionista se ne aggiungono infatti altre due rispettivamente dedicate agli Studenti e ai Cittadini. Il sito è gestito con una moderna piattaforma, versatile e più facile da aggiornare, ed è ritagliato su misura per rispondere alle rinnovate esigenze della nostra categoria professionale.

Questa nuova organizzazione ha reso possibile una distribuzione più razionale dei contenuti del sito, che negli anni erano diventati molto numerosi e difficili da reperire.

Gli studenti, nella sezione **"verso la professione"**, troveranno notizie su Ordine, Codice Deontologico, Esame di Stato e tutte le informazioni necessarie per richiedere l'iscrizione all'Albo.

I nostri clienti (individuali, Enti, Organizzazioni, Aziende), nella sezione **"per il cittadino"**, potranno apprendere le tante opportunità della Psicologia per la cura della salute e del benessere, nonché i loro diritti di fruitori di prestazioni. Potranno accedere ad una sezione informativa dedicata a

temi sociali "caldi" pensata per favorire la circolazione di una sempre più corretta cultura psicologica. Saranno anche accompagnati nella scelta del professionista attraverso l'Albo online e informati sulle attività dello Psicologo e sul valore aggiunto che questa figura professionale può portare nei più svariati settori applicativi.

Per facilitare l'approccio con il nuovo sito consigliamo ai nostri Iscritti di accedere attraverso l'area "per il professionista", a loro espressamente dedicata.

Sulla prima pagina di questa sezione si trovano le ultime notizie relative a informazioni di interesse per la professione, corsi, eventi, ecc. Queste stesse notizie verranno comunicate agli Iscritti anche via e-mail, grazie alle newsletter periodiche.

Attraverso le voci di menù orizzontali si accede alle aree tematiche dedicate ai professionisti che contengono rispettivamente le seguenti informazioni:

- **come fare per:** le richieste più frequenti degli Iscritti alla Segreteria dell'Ordine;
- **servizi agli Iscritti:** i servizi gratuiti offerti dall'Or-

dine agli Iscritti quali consulenze, convenzioni, PEC, archivio newsletter, archivio bollettini, riviste scientifiche, software. In questo menù si trova anche la bacheca utilizzata dagli Iscritti per le inserzioni. Ricordiamo che per l'inserimento degli annunci sulla Bacheca è necessario accedere con la password, per ovvie esigenze di controllo sui contenuti pubblicati;

- **iniziative e corsi:** gli eventi formativi gratuiti organizzati dall'Ordine;

- **la professione:** le informazioni utili per la gestione dell'attività professionale quali aggiornamenti fiscali, ECM, Scuole di specializzazione, i settori della Psicologia, privacy, contratti;

- **lavoro:** l'elenco aggiornato dei concorsi e delle opportunità lavorative in Emilia-Romagna e non solo;

- **tirocini ed esame di stato:** le istruzioni per i Tutor e i Commissari degli Esami di Stato;

- **normative:** le Leggi, i Decreti, le Ordinanze di interesse per la professione attualmente in vigore. In alto al centro troverete la maschera che consente di entrare nell'**area riservata**.

Buone pratiche, atti dei convegni, bandi di concorso, ecc... sono consultabili esclusivamente dagli Iscritti all'Ordine, previo login all'area riservata, affinché siano accessibili solo a coloro che ne hanno sostenuto la realizzazione con il pagamento delle quote di iscrizione.

Nella banda grigia a sinistra sono presenti tutti i contenuti della **homepage**, con relative voci di menù ai quali è possibile accedere senza lasciare l'area prescelta. La homepage raccoglie quanto di interesse per tutti gli Utenti che accedono al sito. Qui troverete informazioni sul funzionamento del Consiglio, le Commissioni, i Bilanci, l'elenco dei Consulenti, l'Albo pretorio, la rassegna stampa e le sezioni Deontologia e Abusivismo.

In basso a sinistra il link per accedere all'Albo online, l'anteprima dell'ultima puntata di **oper tv** e l'icona per scaricare in versione pdf l'ultimo numero del Bollettino.

Non resta che augurarvi una buona navigazione!

Dettagli tecnici del sito



Il sistema di gestione dei contenuti (CSM, Content Management System) ep-web è stato realizzato con tecnologie open source: sistema operativo Linux, web server Apache, linguaggio PHP e database MySQL; dal punto di vista tecnologico si tratta di una delle piattaforme attualmente più diffuse su internet per la realizzazione di siti dinamici; la scalabilità della piattaforma permette di introdurre moduli aggiuntivi al sistema per renderlo più adattabile ad ogni esigenza futura.

Il nuovo sito e il piano di comunicazione

La nuova versione del sito è stata prevista all'interno di una generale revisione della comunicazione interna ed esterna dell'Ordine dell'Emilia-Romagna, tradottasi nella definizione di un **piano di comunicazione** che connette le diverse azioni comunicative anche attraverso l'adozione di una immagine grafica coordinata a cui si conformano tutti gli strumenti utilizzati.

Nel Piano di Comunicazione approvato dal Consiglio si enuclea un obiettivo strategico generale che vede sempre più l'Ordine chiamato a catalizzare, gestire e mettere a sistema contributi di natura diversa attraverso il coinvolgimento della comunità professionale in un'operazione di co-progettazione e co-costruzione delle *policies* e di *governance* della professione. Questa lettura ha come conseguenza la necessità di avviare un continuo processo di destrutturazione e ricostruzione della relazione con cui l'Ordine si appropria ai propri Iscritti e alla cittadinanza in generale e impatta primariamente sulle modalità con cui lo stesso gestisce le proprie comunicazione interne ed esterne, riformulate sulla base di sistemi di relazione più ampi e articolati.

Tra gli obiettivi strategici previsti alla cui realizzazione si rivolge il nuovo sito possiamo indicare:

1. Implementare il senso di appartenenza affinché gli Psicologi dell'Emilia-Romagna si riconoscano nell'Ordine:

- informare e rendere noto agli Iscritti le attività del Consiglio;
- favorire un buon livello di professionalità condivisa anche attraverso l'aggiornamento professionale continuo;



- promuovere e favorire la crescita di una comunità professionale con azioni di messa in rete;

2. Promuovere e sostenere la professionalità psicologica nei confronti della committenza:

- favorire la domanda di Psicologia;
- aumentare la competenza dell'utenza rispetto alla domanda.

3. Favorire il prestigio e la considerazione sociale della professione, implementando la rete delle relazioni istituzionali anche attraverso una sempre crescente visibilità pubblica dell'Ordine.

I diversi vettori comunicativi - bollettino, newsletter, depliant, convegni, sito web, videogiornale, comunicati stampa - lavoreranno in sinergia sui rispettivi target group rinforzandosi reciprocamente. Sono stati infine individuati strumenti per la valutazione delle singole azioni comunicative che, incrociando dati obiettivi e soggettivi, permetteranno via via di adeguare gli strumenti adottati agli obiettivi individuati.

Incidenti stradali e comportamenti di guida: le proposte della Psicologia

a cura di LAURA DONDINI, *Collaboratrice Ufficio Stampa della Segreteria*

Un passo verso una maggiore consapevolezza in tema di sicurezza stradale e un importante riconoscimento del ruolo dello Psicologo e delle competenze professionali che può mettere a disposizione della società. Questo il valore del Decreto Ministeriale n. 17/2011 - *"Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuole"* - che ha introdotto, nel percorso formativo di insegnanti e istruttori di autoscuole, insegnamenti espressamente riservati alla docenza di uno Psicologo "esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria", riconoscendo finalmente anche in Italia il ruolo fondamentale della Psicologia nell'ambito della sicurezza viaria.

Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, nel mondo avvengono ogni anno più di 1,2 milioni di decessi a causa di incidenti stradali e il numero dei feriti si calcola tra i 20 e i 50 milioni. E se la salute pubblica è "la risposta organizzata della società volta a proteggere e promuovere la salute, prevenire malattie e disabilità" allora gli interventi volti a ridurre gli inciden-

ti stradali e i traumi derivanti da essi fanno parte dell'ambito della salute pubblica, nonostante la problematica rimanga tuttora estremamente sottovalutata.

Proprio su questa importante novità legislativa e occasione d'intervento professionale per la categoria il nostro Ordine ha organizzato, gli scorsi 16 e 17 settembre a Bologna, il convegno dal titolo *"La Psicologia Viaria in scuola guida: seminario informativo per un primo approccio alla materia"*, a cura di uno dei massimi esperti italiani in materia, il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano, Max Dorfer, che da diversi anni si occupa a livello professionale di questo settore in veste di Responsabile del Servizio Psicologia della Sicurezza Viaria dell'ASL di Bolzano.

La due giorni di seminario ha avuto il merito di offrire una panoramica completa di tutti gli ambiti d'intervento della Psicologia del traffico, disciplina forse non troppo conosciuta ma vastissima e ricca di letteratura scientifica e ricerche empiriche rigorose, che spazia dallo sviluppo di interventi specifici (nell'ambito della sicurezza stradale, della mobilità ecc.) e valutazione della loro efficacia

all'ambito ergonomico - con la collaborazione nella progettazione di veicoli e infrastrutture "a misura d'uomo" -, dall'educazione e prevenzione stradale al *driver improvement*, interventi rieducativi e terapeutico-riabilitativi per conducenti che hanno commesso particolari infrazioni.

La Psicologia del traffico ha, infatti, ampiamente contribuito allo sviluppo delle conoscenze sull'efficacia, o l'inefficacia, degli interventi volti ad aumentare la sicurezza stradale, ma ciò nonostante sono tuttora promossi programmi caratterizzati da un approccio pre-scientifico e basato su una concezione *naïve* del comportamento umano, incentrato sulla falsa convinzione che siano sufficienti informazioni corrette per indurre le persone a modificare il loro comportamento.

È quindi responsabilità degli Psicologi del traffico e di tutti i professionisti nell'ambito della sicurezza stradale diffondere queste conoscenze e promuovere contromisure che siano realmente efficaci nel ridurre decessi e lesioni derivanti dalla circolazione stradale, a salvaguardia della salute pubblica.

In particolare, la ricerca ha individuato tre fattori chiave che, nella loro interazione, risultano responsabili della maggior parte degli incidenti e che dovrebbero essere oggetto di interventi migliorativi: i veicoli, le infrastrutture e il comportamento dei conducenti.

E se le opportunità di intervento professionale aperte dal DM n. 17/2011 portano gli Psicologi direttamente all'interno della formazione di insegnanti e istruttori di autoscuole, la figura professionale chiamata a fornire la prima forma di educazione stradale ai futuri conducenti è proprio l'insegnante-istruttore di guida, il cui obiettivo è insegnare non solo le abilità per manovrare un veicolo e le conoscenze teoriche necessarie, ma anche la capacità di guidare con sicurezza, inter-



venendo quindi direttamente sul comportamento e gli atteggiamenti delle persone.

Sul fronte dei comportamenti adottati nella guida esiste una consistente letteratura scientifica (conducenti anziani, velocità eccessiva, conducenti giovani e neopatentati, guida in stato d'ebbrezza ecc.) che, oltre ad aver individuato le caratteristiche peculiari delle diverse tipologie di conducenti (neopatentati, anziani, ecc.), è concorde nell'affermare che vi sia una diffusa e generale sovrastima delle proprie abilità, accompagnata da una bassa percezione del rischio.

Il risultato è che nel conducente medio vi sia un significativo scarto tra le abilità reali e le abilità percepite; l'obiettivo centrale della formazione stradale dovrebbe quindi essere il riportare la percezione soggettiva in linea con la realtà.

In merito alle tecniche di comunicazione della sicurezza stradale la letteratura scientifica non si mostra ricca come per altri ambiti della sicurezza viaria, in ogni caso il ruolo dello Psicologo nella formazione di insegnanti e istruttori di autoscuole dovrebbe innanzitutto fondarsi su una condivisione delle "teorie soggettive" - rispetto agli obiettivi, ai contenuti e alle tecniche applicate -, fornendo loro i giusti strumenti per intervenire efficacemente



te sui comportamenti degli allievi. Il principale fattore di successo per una buona formazione, oltre alle tecniche e ai contenuti specifici, è infatti la relazione che si instaura con il gruppo, relazione che sia in grado di sviluppare la capacità di autoriflessione critica, movente essenziale per realizzare effettive e stabili modifiche al proprio atteggiamento.

Sul ruolo dello Psicologo del traffico nella formazione iniziale di insegnanti e istruttori di autoscuole, che secondo il DM n. 17/2011 prevede la docenza per l'insegnamento *"Elementi di pedagogia e tecnica delle comunicazioni"*, è intervenuto anche un relatore d'eccezione, il dott. Nerino Arcangeli, Psicologo clinico e dell'Educazione, docente presso le Università di Bolzano, Bologna e Urbino e co-autore proprio della sezione dedicata a *"Elementi di pedagogia e tecnica delle comunicazioni"* all'interno del volume *"Istruttori e insegnanti di autoscuola. Manuale per il corso e l'esame di abilitazione per insegnante di teoria e istruttore di guida, secondo il nuovo programma ministeriale (DM. 26/01/2011 n. 17)"*. Il dott. Arcangeli, riprendendo quanto

affermato dal dott. Dorfer, ha ribadito, in modo incisivo, l'importanza di modellare il processo di apprendimento dei futuri insegnanti e istruttori di scuola guida in modo tale che essi, facendolo proprio, possano ri-applicarlo nei confronti dei loro allievi, in una prospettiva di "operatività personale" che coinvolga tutte le dimensioni della personalità: cognitiva, affettivo-emozionale e comportamentale.

A questo proposito, il dott. Arcangeli ha passato in rassegna anche i nuclei tematici principali su cui dovrebbe focalizzarsi la formazione degli insegnanti-istruttori, e in particolare gli aspetti pedagogici della relazione educativa docente-discente, inquadrati sia dal punto di vista del soggetto che insegna sia dalla prospettiva del soggetto che apprende; la didattica del successo, del benessere e del piacere; le finalità educative e le competenze da acquisire per una buona progettazione didattica; le forme della comunicazione empatica e le caratteristiche della comunicazione non verbale.

Proprio in relazione agli aspetti più tipicamente operativi della formazione degli Psicologi del traffico interessati ad esercitare in questo contesto, il Consiglio sta valutando l'opportunità di organizzare un secondo ciclo di seminari tesi a qualificare ulteriormente le competenze dei professionisti che desiderano insegnare nei corsi di formazione per insegnanti e istruttori di autoscuole.

Foto: Bologna Chiostro del convento di San Domenico

Le vie del dialogo tra Iscritti e Consiglieri

a cura di LAURA FRANCHOMME, *Tesoriere Ordine Psicologi Emilia-Romagna*

L'11 ottobre a Piacenza hanno avuto inizio gli appuntamenti *"Voi ci siete, noi ci siamo. Colleghiamoci"*, gli incontri sul Bilancio di Missione dell'Ordine che hanno interessato tutte le provincie dell'Emilia Romagna.

Perché *"Voi ci siete, noi ci siamo. Colleghiamoci"*?

Il progetto nasce dal desiderio della presente Consiliatura, in continuità con quella precedente che aveva realizzato analoga iniziativa circa tre anni or sono, di confrontarsi con i Colleghi sull'andamento delle attività dell'Ordine, raccogliendo le necessità dei professionisti calate nel loro specifico territorio.

Più volte come Consiglieri ci siamo chiesti come poter raggiungere e dar voce ai Colleghi che non possono, per natura territoriale, essere "vicini" alla sede dell'Ordine e come coinvolgerli in modo attivo nella individuazione e programmazione delle iniziative da intraprendere.

Nel tentativo di ridurre le distanze, anche in termini chilometrici, e di poter ideare e realizzare azioni sempre più vicine alle reali esigenze degli Iscritti, abbiamo sentito la necessità di proseguire, anche durante questa Consiliatura, il progetto

"Bilancio di Missione". Si tratta di un modo, tra i tanti, per incontrare, per una sera, gli Iscritti in tutte le provincie, nell'idea di poter condividere e co-costruire, *"collegandoci"*, percorsi di offerte di servizi sempre più aderenti ai reali bisogni dei Colleghi.

Diverse volte, vivendo il nostro ruolo di Consiglieri, ci siamo trovati a riflettere sui differenti modi di "comunicare". Di fronte alle innumerevoli nuove e vecchie forme di comunicazione (giornali, e-mail, newsletter, social network, ecc.) ci siamo chiesti in che modo potevamo *"collegarci"* con i professionisti che operano nel vasto territorio dell'Emilia Romagna.

Non possiamo negare lo sforzo cognitivo che ci siamo trovati ad operare per riuscire ad abbandonare, o forse più correttamente mettere temporaneamente in stand-by, i "tradizionali" modi di comunicare: rimaniamo sempre affascinati e ancorati alla piacevole sensazione che proviamo nello sfogliare la vecchia e cara carta stampata.

Nel difficile processo di acquisizione delle nuove tendenze culturali in ambito di comunicazione, abbiamo ad un certo punto scelto, perchè non

riusciamo ancora ad "abbandonare" la carta stampata, una forma maggiormente eco sostenibile del bollettino di informazione, forse anche un po' per attenuare l'eventuale senso di colpa nei confronti dello smisurato uso di carta.

Ora avete la prova tangibile in quello che in questo momento state sfogliando, leggendo quest'articolo: un nuovo bollettino, revisionato nello styling ma soprattutto fatto di carta certificata, per tentare di ridurre l'impatto ambientale. Continuando a pensarci all'interno di un processo di trasformazione o meglio di transizione, oscillando tra i vecchi e nuovi strumenti relazionali, ci siamo lasciati affascinare dal web e così eccoci in rete attraverso i videoggiornali: per chi di tempo ne ha poco o per chi è sempre connesso, brevi,

semplici video per avere in tempo reale aggiornamenti sulla professione.

Ci abbiamo messo un po' di tempo, non perché avessimo un atteggiamento snob nei confronti del web, ma semplicemente perché dovevamo prendere confidenza con le telecamere, il palcoscenico... insomma con il nuovo ruolo di attori alle prime armi.

In questo cammino, però, ci siamo chiesti che fine potessero fare i tradizionali mezzi di comunicazione. Così, mantenendoci coerenti all'interno dell'oscillazione, abbiamo scelto anche di comunicare *vis à vis*, appunto attraverso gli incontri con gli Iscritti.

Posso sicuramente esprimere, perché vissuti in prima persona e perché confrontatami con i Colleghi Consiglieri, che la partecipazione è stata attiva e ha permesso di raccogliere utili suggerimenti per la prosecuzione del nostro mandato, ma purtroppo mi riservo di rilevare che le presenze sono state estremamente inferiori alle nostre aspettative.

Così da "diligente" Psicologa ho iniziato a riflettere su questi dati e a fare considerazioni: difficile è stato coinvolgere i Colleghi attraverso incontri diretti (i numeri parlano chiaro), ma nello stesso tempo chi è intervenuto è stato altresì tanto motivato e partecipativo. Le ipotesi posso essere molteplici, ma mentre rimuginiamo su questo, mi vengono in mente le riflessioni lette in questi giorni in un articolo su un noto settimanale di informazione (ecco che di nuovo ritorna la carta stampata!) riguardo al movimento degli Indignados e poiché sapevo che da lì a poco avrei dovuto scrivere un articolo sugli incontri del Bilancio di Missione, i miei occhi hanno letto quelle righe attraverso la lente che mi permetteva di guardare ai modi di comunicare.

Certificato di iscrizione all'Albo

Informiamo tutti gli Iscritti che per presentare domanda di partecipazione ad un concorso pubblico per Dirigenti Psicologi **non è necessario allegare il certificato di iscrizione all'Albo**, anche qualora sia espressamente richiesto all'interno del bando.

In base all'art. 46 del DPR 445/2000, infatti, è sufficiente che l'iscritto presenti una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE nella quale siano precisati, oltre all'Albo di appartenenza, la data di iscrizione e il proprio numero di repertorio.

L'Ente che ha bandito il concorso richiederà direttamente all'Ordine, in un secondo momento, l'accertamento di quanto dichiarato dall'iscritto.

Il giornalista Michael Kimmelman, critico di architettura del *New York Times* (da non trascurare l'informazione che Michael si occupa di luoghi, spazi, strutture...) scrive a riguardo: "... nonostante l'importanza dei nuovi mezzi d'informazione nelle diffusioni delle proteste, niente può sostituire le manifestazioni nelle strade e nelle piazze. Abbiamo la tendenza a sottovalutare la forza... dei luoghi pubblici" e l'autore prosegue citando Aristotele "... secondo lui... la cittadinanza sana di una città decorosa esige la conversazione a viso aperto".

L'articolo continua con la dichiarazione di un manifestante ad una delle numerose proteste tenutesi in tutta Europa: "Veniamo qui per sentirci parte di una comunità più ampia... è importante leggerlo nel contesto dell'alienazione odierna. Davanti a Facebook siamo soli. Qui le persone non sono sole".

Forse anche noi nell'idea di poter incontrare i Colleghi in una "piazza" non virtuale, eravamo animati da antichi valori, senza renderci conto che non erano i valori ad essere cambiati ma semplicemente le forme della loro diffusione.

A questo punto mi piace poter concludere con una riflessione: così come i manifestanti di *Occupy Wall Street*, quando la polizia ha vietato i megafoni a *Zuccotti Park*, sono stati costretti a trovare un altro modo di comunicare tra loro, anche noi come Consiglieri dobbiamo adoperarci a fare il salto e percorrere nuove strade per dialogare con i Colleghi.

E perché no, anche i Colleghi si trovano a compiere un passo importante per lo sviluppo della professione. Per dirla in termini psicologici ci troviamo di fronte a un compito evolutivo nel quale dobbiamo mettere in campo nuovi modi per poter evolvere.

Rinnovo del tesserino

Si informano gli Iscritti che avessero terminato gli spazi utili per l'applicazione del bollino annuale, che è possibile richiedere il rinnovo del tesserino dell'Ordine semplicemente compilando l'apposito modulo pubblicato sul nostro sito web alla pagina "Come fare per" > "Richiedere il tesserino".

Si ricorda inoltre che per la stampa del nuovo tesserino, ora provvisto di fotografia, è necessario far pervenire alla Segreteria dell'Ordine anche una fototessera in formato cartaceo oppure in formato "immagine" (jpg o bmp).

La domanda può essere inviata tramite posta a:

Ordine Psicologi Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24
40125 Bologna

o, alternativamente, via e-mail all'indirizzo segreteria7@ordpsicologier.it





Il divieto di “insegnamento” di cui all’art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani: ambito di applicazione e riflessioni pratiche

a cura di SARA SAGUATTI, Consulente Legale Ordine Psicologi Emilia-Romagna

È oramai noto quanto affermato nella recente sentenza n. 10289/2011 con cui il Tribunale di Milano si è pronunciato sull’annoso problema dell’insegnamento degli strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di Psicologo a soggetti estranei alla professione stessa ossia sulla portata applicativa del divieto disciplinato dall’articolo 21 del Codice Deontologico.

Si tratta, infatti, di un’importante presa di posizione su un tema complesso e delicato che ha suscitato diverse critiche anche da parte di Psicologi preoccupati di non potere più svolgere qualsivoglia attività di formazione a favore di terzi e di non potere più condividere, con chi Psicologo non è, nozioni e conoscenze di assoluta rilevanza per un corretto approccio a situazioni e tematiche che spesso occorre affrontare, anche in un’ottica multidisciplinare, insieme ad altre figure, professionali e non.

Non è ovviamente questa la sede per fornire risposte certe e definitive nell’ambito di un dibattito che coinvolge innumerevoli aspetti e profili di interesse, né si ha la pretesa di sedare polemiche

che forse non cesseranno mai di essere riproposte. Scopo di questo breve scritto è, invece, quello di fornire sintetici spunti di riflessione che, a prescindere dall’opinione di ciascuno sul tema in questione, non possono e non devono essere dimenticati, specie ove si voglia approcciare la presente tematica seguendo una prospettiva realistica e, in ogni caso, costruttiva.

Il riferimento è, innanzitutto, all’effettivo oggetto del divieto contenuto all’art. 21 che, a ben vedere, non riguarda certo il sapere e la cultura psicologia *tout court*, ma solo ed esclusivamente **l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento tipici della professione di Psicologo**.

Occorre, infatti, operare una importante e non scontata distinzione tra quelle che sono le conoscenze e le competenze psicologiche complessivamente intese e quelli che ne costituiscono le più delicate, complesse e peculiari tecniche di applicazione.

Per quanto attiene alle prime, può affermarsi con certezza che esse non siano ricomprese nel divieto in argomento; ciò sia per ragioni letterali (nella norma non ve ne è traccia), sia perché, ove

così non fosse, l’art. 21 risulterebbe addirittura in contrasto con l’art. 3 del medesimo Codice Deontologico che, difatti, auspica la più ampia diffusione dello scibile psicologico sottolineando, come noto, l’importanza di *“accrescere le conoscenze sul comportamento umano”* e di *“utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della collettività”* e precisando, altresì, che lo psicologo *“in ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace”*.

Diverso discorso è da farsi per i secondi di cui, invece, è espressamente vietato l’insegnamento a soggetti estranei alla professione. Sul punto, occorre sottolineare che – ferma restando ogni opinione personale in proposito circa la bontà o meno di un simile divieto – non può in alcun modo ragionevolmente sostenersi che esso non abbia una sua intrinseca e certamente logica motivazione.

La *ratio* dell’art. 21, infatti, non è affatto diversa da quella che ha motivato e sorretto il lungo percorso politico e legislativo che ha condotto al riconoscimento della professione di Psicologo: tutelare l’utenza garantendo ai cittadini che le attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e di sostegno in tale ambito fossero svolte esclusivamente da professioni in possesso delle conoscenze pratico-teoriche indispensabili per la buona riuscita delle stesse, in un’ottica di salvaguardia della salute pubblica. In particolare, così come le prestazioni di tipo psicologico sono state sottratte al libero esercizio da parte di chiunque, analogamente gli strumenti e le metodologie che contraddistinguono dette prestazioni non possono e non devono essere insegnate a “chiunque” poiché in questo caso vi sarebbe il forte (e inaccettabile) rischio che “chiunque” possa poi pensare di met-

terle in pratica pur non essendo sufficientemente preparato e, comunque, abilitato.

Tali considerazioni introducono, ad avviso di chi scrive, la più grave contraddizione in cui incappano gli oppositori al divieto di cui all’art. 21: perché si dovrebbe volere insegnare l’utilizzo di simili strumenti a soggetti non abilitati a servirsene?

Tale interrogativo, infatti, non trova certo adeguata e soddisfacente risposta nelle motivazioni addotte, ad esempio, dalle Associazioni di counselor che hanno dato avvio al contenzioso conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano richiamata all’inizio e che hanno sostenuto come la preclusione contenuta nel Codice Deontologico fosse illegittima perché, da un lato, impediva di conseguire un (non meglio precisato) arricchimento culturale e dall’altro perché l’impossibilità di ricevere un adeguato insegnamento su tali metodi e tecniche non consentirebbe di comprendere quali siano gli atti tipici della professione di Psicologo preclusi alle altre figure professionali.

Si tratta di argomentazioni che non convincono. L’arricchimento culturale non è difatti in alcun modo impedito dal Codice Deontologico che, come visto, con altre norme auspica al contrario la massima diffusione del sapere psicologico.

Anche la presunta necessità di dover conoscere gli strumenti e le metodiche tipiche della professione di Psicologo per capire cosa è riservato a tali professionisti e cosa no presta il fianco a facili obiezioni: l’infermiere, per comprendere quale sia il campo di intervento riservato al medico, deve forse essere messo nelle condizioni di conoscere come operare chirurgicamente un paziente?

Del resto, anche ove tali motivazioni fossero considerate condivisibili, finirebbero inevitabilmente per risultare recessive rispetto alle ben più pregnanti esigenze di tutela della sa-



Residenza o domicilio professionale in regione



Informiamo tutti gli Iscritti che, con delibera 20/2010, l'Ordine Nazionale ha introdotto, quale **ulteriore requisito per l'iscrizione all'Albo, il possesso della residenza o di un domicilio professionale nel territorio di competenza dell'Ordine a cui si richiede l'iscrizione.**

Invitiamo pertanto tutti coloro che non possiedono la residenza in Emilia Romagna a **presentare la richiesta di Nulla Osta per il trasferimento all'Ordine territoriale di competenza** (compilando l'apposito modulo pubblicato sul nostro sito alla voce "Come fare per" > "Trasferirsi ad altro Ordine") o, qualora fossero provvisti di un domicilio professionale in regione, di provvedere al più presto a comunicarlo ai nostri Uffici, compilando l'apposito modulo reperibile nell'area riservata del sito alla voce "Comunicare integrazioni e/o modifiche relative ai recapiti".

Nei prossimi mesi il nostro Ordine prenderà contatti con gli Iscritti ancora sprovvisti di tale requisito per invitare ufficialmente tutti coloro che risiedono ed esercitano in una regione diversa dall'Emilia Romagna a presentare la domanda per il trasferimento all'Ordine territoriale di competenza.

lute pubblica che potrebbero essere messe in pericolo da un utilizzo illegittimo e scorretto di simili insegnamenti.

Come correttamente rilevato anche dalla sentenza del Tribunale di Milano, infatti, l'art. 21 è ispirato da duplice ottica di tutela dell'utenza "tutela da soggetti non qualificati che possono utilizzare imprudentemente strumenti riservati alla professione di Psicologo arrecando danno e tutela dell'efficacia della terapia a vantaggio dell'utenza".

Al di là di ogni possibile dissertazione teorica, alla fine è di questo che si discute, ossia del diritto alla salute dei cittadini che devono potere essere garantiti sul fatto di ricevere trattamenti psicologici esclusivamente da professionisti adeguatamente formati e capaci e non da altre figure professionali che, per loro natura, seguono percorsi formativi ed abilitativi differenti.



Approvate le "manovre" estive di finanza pubblica: cosa cambia per gli Psicologi?

a cura di FILIPPO FABBRICA, Consulente Fiscale Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Dopo le due "manovre" di finanza pubblica di luglio ed agosto 2011, **la realtà normativa e soprattutto fiscale per moltissimi professionisti è cambiata.** Dall'IVA al 21% alla quasi scomparsa del regime dei minimi, dall'ulteriore riduzione all'uso del contante ai nuovi strumenti di controllo dei conti correnti bancari, dall'irrigidimento sulla compilazione degli studi di settore alle parcelle concordate; e per finire l'assicurazione professionale prevista per legge.

Il seguente vademecum è stato concepito con l'intento di fornire una **panoramica dei cambiamenti normativi più rilevanti per la categoria** degli Psicologi, consentendo così ai professionisti di valutare al meglio i rischi e le opportunità ed indirizzare consapevolmente le scelte future.

• PASSAGGIO DELL'ALIQUOTA IVA dal 20% al 21% art. 2 comma 2-bis e 2-ter

La modifica ovviamente non ha alcun impatto sulle fatturazioni delle prestazioni "esenti ai sensi dell'art.10 DPR 633/72".

Essa innalza dal 17 settembre 2011 la cosiddetta "aliquota ordinaria" IVA (e solo quella) dal 20% al

21%, mentre è rimasta invariata l'applicazione della ritenuta d'acconto, che sarà da calcolare come sempre al 20%.

Le modifiche relative a fatture già emesse, normalmente in diminuzione per effetto di rettifiche di prezzo, sconti e abbuoni o storni, non danno luogo a nuove operazioni, così che un documento di variazione emesso ex articolo 26 legge Iva (le cosiddette "note di credito"), anche se emesso dopo il 16 settembre, continuerà a riportare l'aliquota del documento al quale si riferisce, dato che determina la variazione della base imponibile a suo tempo calcolata.

In caso di spedizione al Cliente (prima del 17 settembre 2011) di fatture pro-forma con indicazione di IVA al 20%, al momento della fatturazione definitiva (dopo il 16 settembre) sarà necessario applicare l'aliquota IVA in vigore (e quindi il 21%), a nulla rilevando l'aliquota indicata sul documento pro-forma.

È infine utile ricordare che per gli Psicologi che emettono solo o prevalentemente fatture esenti, l'incremento dell'aliquota determinerà un aumento dei costi sugli acquisti di beni e servizi soggetti



all'IVA (molte utenze, cancelleria, manutenzione auto, carburante, beni strumentali nuovi, consulenze...). Di tale aumento il professionista dovrebbe probabilmente tener conto nel calcolare le proprie tariffe ai fini di mantenere costante il proprio reddito.

Per calcolare l'onere presunto si può procedere come segue:

- calcolare (o farsi calcolare dal proprio consulente) l'IVA al 20% indetraibile a causa del pro-rata IVA basandosi ad esempio sull'anno 2010 (o su una media degli ultimi tre anni);
- calcolare il 5% del valore sopra ottenuto.

Questo 5% può corrispondere all'incirca all'accresciuto onere e rappresentare di conseguenza l'incremento da "spalmare" o da recuperare sui compensi.

Esempio: uno Psicologo che emette solo fatture esenti IVA ha effettuato nel 2010 acquisti di beni e servizi soggetti ad IVA 20% per 8.000 euro di imponibile e 1.600 euro di IVA.

Avendo pro-rata al 100% di indetraibilità, l'intera somma di 1.600 euro (l'IVA appunto) rappresenta a tutti gli effetti un costo. Con l'aumento dell'aliquota IVA al 21%, il suo costo aumenterebbe del 5% di 1.600, cioè di 80 euro.

• **UTILIZZO DEL CONTANTE art. 2 comma 4**

È stata abbassata a 2.499,99 euro la soglia oltre la quale è vietato trasferire denaro contante o assegni al portatore. Pertanto lo Psicologo non può utilizzare contante o detti assegni per pagare somme a fornitori o ricevere contante o assegni al portatore da clienti al di sopra di detto importo; ovviamente è ammesso eseguire dette operazioni a mezzo bonifici, carta di credito o assegni nominativi e non trasferibili.

In caso di contravvenzione al divieto è prevista una sanzione in percentuale sulla somma trasferita.

Si suggerisce pertanto ai professionisti di acquisire l'abitudine a non utilizzare denaro contante. Il fastidio, che taluni provano, dell'essere "tracciati" a mezzo delle informazioni lasciate dalle operazioni bancarie o assimilate è sempre ricompensato non solo dall'inapplicabilità della sanzione sopra richiamata (nonché dalla possibile riduzione delle sanzioni in alcuni casi affrontati in un altro punto del vademecum) ma anche da una ferrea solidità della propria posizione in caso di controllo.

• **MANCATA EMISSIONE DELLA FATTURA art. 2 comma 5**

La manovra ha introdotto una nuova sanzione accessoria per i professionisti che, come gli Psicologi, sono iscritti a Ordini professionali o Albi. La sanzione è "accessoria" poiché si aggiunge alle altre previste dalla legge nei confronti di coloro che non emettono una fattura. La norma prevede che venga sospeso dall'iscrizione all'Ordine lo Psicologo a cui nel corso di un quinquennio vengano contestate quattro violazioni in giorni diversi. Qualora lo Psicologo sia recidivo (ovvero ricada nella medesima violazione multipla), la sospensione viene disposta per un periodo che va da quindici giorni a sei mesi. Una delle particolarità di questa sanzione è rappre-



sentata dall'ingerenza nell'autonomia ordinistica da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Infatti la sospensione è disposta dall'Agenzia delle Entrate (e non dal Consiglio dell'Ordine) e semplicemente comunicata all'Ordine per la sua pubblicazione sul sito internet. Non solo, ma la sospensione appare immediatamente esecutiva, prima ancora della decisione sull'eventuale controversia tributaria. Si noti inoltre che, se le violazioni sono commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria della sospensione dall'Albo è disposta nei confronti di tutti gli associati. Nulla si dice in modo esplicito in riferimento al caso in cui l'attività sia svolta da una società (società in nome collettivo o in accomandita semplice) e pertanto nessuna sanzione dovrebbe essere applicabile in questa fattispecie.

Infine, poiché le sanzioni si possono applicare solo in relazione a violazioni compiute dopo l'entrata in vigore della legge, la sanzione accessoria di cui parliamo potrà applicarsi a casi di omessa fatturazione avvenuti dopo il 13 agosto 2011.

Si suggerisce di procedere con la massima tempestività all'emissione della fattura e di non utilizzare la pratica (illegittima) di emettere una sola fattura "riepilogativa" a fronte di molteplici incassi. È infatti noto che è lecito emettere una sola fattura a fronte di molteplici prestazioni solo se le singole prestazioni non sono state incassate volta per volta.

• **STUDI DI SETTORE art.2 comma 35 DL 138/2011 e art. 23 comma 28 DL 98/2011**

La scorsa estate il legislatore è intervenuto due volte in materia di studi di settore.

Con il primo intervento:

- è stato rafforzato il meccanismo sanzionatorio nei confronti di coloro che non presentano il modello

per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Infatti è ora prevista la sanzione di euro 2.065 per chi - dopo l'invito dell'Agenzia delle Entrate - non presenti il modello in questione, pur essendovi obbligato;

- è stata introdotta la possibilità di procedere ad un accertamento induttivo (ovvero attuato anche a prescindere dalla contabilità del professionista) nei confronti di chi non presenta il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o lo presenta indicando dati errati (cosiddetto "modello infedele") o indica cause di esclusione dagli studi di settore non sussistenti. Perché i dati si possano considerare infedeli non bastano uno o più errori ininfluenti, ma l'infedeltà dei dati deve comportare un reddito professionale inferiore a quello che si otterrebbe applicando gli studi di settore con dati corretti; in particolare la differenza tra il reddito ottenuto con dati corretti e quello calcolato con i dati "infedeli" deve essere superiore al 10% del reddito professionale dichiarato;

- è stato soppresso l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di indicare le ragioni che la inducono a disattendere il risultato degli studi di settore quando Essa voglia procedere ad un accertamento induttivo nei confronti di un contribuente che risulta "congruo" secondo gli studi di settore stessi. Ricordiamo qui, comunque, che tale accertamento induttivo nei confronti dei soggetti congrui è ammesso solo quando le pretese attività non dichiarate siano superiori al 40% dei compensi dichiarati o superiori a 50.000 euro o in presenza di altre stringenti condizioni;

- sono state aggravate le sanzioni nei confronti di coloro che dichiarano un reddito inferiore a quello



risultante dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate qualora non sia stato presentato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore ovvero non lo si presenti neppure dopo l'invito dell'Agenzia delle Entrate a farlo. In tale ipotesi la sanzione sulla maggiore imposta accertata diventa dal 150% al 300% della maggiore imposta stessa, a condizione che la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato sia superiore al 10% del reddito professionale dichiarato.

• **Parte che interessa solo gli Psicologi che emettono fatture con IVA:** sono state aggravate le sanzioni nei confronti di coloro che dichiarano un'IVA inferiore a quella risultante dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate qualora non sia stato presentato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore ovvero non lo si presenti neppure dopo l'invito dell'Agenzia delle Entrate a farlo. In tale ipotesi la sanzione sulla maggiore IVA accertata diventa dal 150% al 300% della maggiore IVA stessa, a condizione che la differenza tra l'IVA accertata e quella dichiarata sia superiore al 10% dell'IVA dichiarata.

• **Parte che interessa solo gli Psicologi soggetti all'IRAP:** sono state aggravate le sanzioni nei confronti di coloro che dichiarano un'Irap inferiore a quella risultante dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate qualora non sia stato presentato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore ovvero non lo si presenti neppure dopo l'invito dell'Agenzia delle Entrate. In tale ipotesi la sanzione sulla maggiore Irap accertata diventa dal 150% al 300% della maggiore Irap stessa, a condizione che la differenza tra l'imponibile accertato e quello dichiarato sia superiore al 10% dell'imponibile dichiarato

Con il secondo intervento si è reso ulteriormente più agevole l'effettuazione dell'accertamento in duttivo nei confronti anche dei soggetti congrui. In particolare esso ora è ammesso anche quando il professionista risulti congruo per un periodo d'imposta ma non lo fosse nel periodo d'imposta precedente.

Al di là comunque degli aspetti tecnici citati, si suggerisce allo Psicologo di verificare con attenzione e, se possibile, di partecipare attivamente alla redazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, collaborando con i consulenti preposti al loro invio. Innanzitutto assicurandosi che l'invio venga effettivamente eseguito (il modello viene inviato insieme alla dichiarazione dei redditi) e poi fornendo con precisione ai consulenti tutte le informazioni che sono necessarie alla corretta compilazione.

• **POSSIBILITA' PER L'ERARIO DI INTERROGARE I CONTI BANCARI art. 2 comma 36 undevicies**

Prima della modifica apportata alla legge con le manovre estive, l'Agenzia delle Entrate poteva richiedere i dati relativi ai conti bancari dei soli professionisti sottoposti a controlli; dal 17 settembre 2011, invece, l'Agenzia può richiedere alle banche i dati in loro possesso per elaborare liste di contribuenti da sottoporre a controllo. Ciò consentirà, ad esempio, di individuare i contribuenti che hanno somme ingenti sui conti o depositi titoli di notevole valore o effettuano altre operazioni valutate come "anomale" e di programmare controlli nei loro confronti.

Ciò nondimeno si suggerisce di continuare il pieno utilizzo del canale bancario e/o postale e di rafforzare la propria attenzione a mantenere un'ordinata documentazione di tutte le operazioni relative agli ultimi dieci anni.



• **RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER I PROFESSIONISTI CHE NON USANO IL CONTANTE art. 2 Comma 36-vicies ter**

La manovra estiva, oltre a tanti inasprimenti procedurali e sanzionatori, prevede anche un parziale temperamento delle sanzioni per tutti i professionisti che "per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti diversi dal denaro contante" e indicano nelle dichiarazioni fiscali gli estremi del proprio conto corrente. Infatti, per questi contribuenti "scrupolosi", è previsto il dimezzamento delle sanzioni che dovessero eventualmente subire in materia di evasione Irpef e/o Iva o per irregolarità amministrative.

Si noti però che la prima condizione posta dalla legge è molto stringente (tutte le operazioni attive e passive) e assai difficile da rispettare (non sempre è agevole o comodo pagare taxi, bus o treni con mezzi diversi dal contante).

Tuttavia, come sopra già suggerito, si insiste sull'utilità di canalizzare le operazioni di incasso e pagamento sul canale bancario.

• **NOVITA' SUGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI art. 3 comma 5: obbligo di formazione continua, determinazione del compenso per iscritto, assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, pubblicità informativa libera**

La manovra estiva anticipa anche un frammento di un più ampio disegno di riforma delle libere professioni. Tuttavia, in questa prima fase, tale disegno non genera effetti immediati sui singoli professionisti ma si limita ad individuare i principi cui dovrà uniformarsi la riforma (entro 12 mesi) degli Ordinamenti professionali.

Nella nostra rassegna si individueranno i principi



più rilevanti per i professionisti ed il modo per uniformarsi ad essi, qualora necessario.

Obbligo di formazione continua: fino all'emanazione della riforma dell'Ordinamento questo obbligo rimane una petizione di principio. Se appare pleonastico (o addirittura offensivo) consigliare ad ogni professionista di aggiornare e/o approfondire con mezzi specifici la propria formazione, può viceversa apparire utile segnalare che il mancato rispetto dell'obbligo - nelle forme che verranno emanate - costituirà sicuramente illecito disciplinare da sanzionare.

Determinazione del compenso per iscritto: la novità in questo caso - fermo restando la sua attuale inoperatività - è radicale. In Italia sono pochissimi i casi in cui è obbligatorio utilizzare la forma scritta per concordare un prezzo o una tariffa e, stante anche la laconicità della legge, non è chiaro cosa potrà succedere se questa pattuizione o non dovesse avvenire o avvenisse in forma verbale. Infatti l'unico caso in cui la legge prevede che, in caso di mancato accordo, suppliscano le tariffe professionali, è quando il committente sia un Ente Pubblico, mentre nulla è previsto per gli altri casi. Tuttavia si suggerisce al professionista di iniziare fin da ora ad adottare questa prassi ammi-



nistrativa predisponendo un tariffario personale che prenda come riferimento le tariffe professio-

nali (nel caso degli Psicologi il riferimento è il Tariffario disponibile sul sito web dell'Ordine).

Inoltre è utile realizzare anche un modulo personalizzato nel quale indicare la data, i dati del Cliente ed il compenso specificamente pattuito; inoltre sul modulo potrebbero essere riportati anche: il livello di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale (vedi punto successivo).

Questi ultimi elementi, se non indicati per iscritto, dovranno in ogni caso essere resi noti al Cliente verbalmente: comunicarlo per iscritto consentirebbe al professionista un'agevole prova di aver adempiuto a questo nuovo obbligo di legge.

Stipula - a tutela del Cliente - di un'idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale: come sopra anticipato, sarà obbligatorio comunicare al Cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Rimarranno incertezze, almeno fino all'emanazione della riforma, sulle caratteristiche che una polizza debba possedere per essere considerata "idonea".

Si suggerisce comunque di stipulare fin da ora tale polizza valutando - se necessario con professionisti di fiducia - l'adeguatezza della polizza alle attuali esigenze e rinviando al momento di entrata in vigore delle nuove norme la valutazione di "idoneità" di cui sopra.

Libertà della pubblicità informativa: a rafforzare un concetto probabilmente già imma-



nente nel nostro sistema giuridico, la manovra costringe gli Ordinamenti riformati a non porre limiti alla pubblicità informativa, quella cioè relativa all'attività professionale, specializzazioni e titoli professionali posseduti, struttura dello studio e compensi richiesti. Nella legge è poi indicato che il limite invalicabile è che le informazioni siano trasparenti, veritiere e corrette e non denigratorie, nè equivoche o ingannevoli. Al riguardo si rammenta comunque che la disciplina della pubblicità per gli Psicologi iscritti all'Ordine dell'Emilia-Romagna è contenuta nell'apposito Regolamento disponibile sul sito web dell'Ordine.

• **NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI art. 27 DL 98/2011**

Una delle novità più significative introdotte dalla manovra estiva è la nuova disciplina dei cosiddetti "contribuenti minimi". Premesso che esistono ancora molte incertezze sulla portata della nuova normativa, cerchiamo di focalizzare gli aspetti fondamentali, ricordando in primo luogo che non si applica a coloro che intendono svolgere l'attività in forma associata (studio associato o associazione professionale) o societaria, essendo riservata ai contribuenti "persone fisiche".

PSICOLOGI NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA AL 1° GENNAIO 2012

Se costoro intendono iniziare l'attività professionale (richiesta di partita IVA), devono innanzitutto valutare se sono eleggibili o meno al regime dei "contribuenti minimi" e successivamente se è per loro conveniente.

Valutazione di eleggibilità

È eleggibile lo Psicologo qualora:

Trasferimenti presso altro Ordine regionale/provinciale

*L'iscritto che desideri trasferirsi presso un altro Ordine territoriale deve necessariamente **presentare domanda di nulla-osta al trasferimento**, compilando l'apposito modulo - pubblicato sul nostro sito alla voce "**Come fare per**" > "**Trasferirsi ad altro Ordine**" - e allegando la fotocopia di un documento di identità e della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione dell'anno in corso. Affinché la richiesta abbia seguito è necessario che l'iscritto sia in regola con i pagamenti di tutte le quote annuali di iscrizione dovute all'Ordine e che nei suoi confronti non sia in corso o in istruttoria alcun procedimento disciplinare o amministrativo.*

La domanda può essere spedita tramite posta a:
Ordine Psicologi Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24
40125 Bologna
*o, alternativamente, via fax al numero **051 235363***

a) nei tre anni precedenti l'inizio non abbia esercitato altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consistesse nel periodo di pratica obbligatoria (tirocinio) ai fini dell'esercizio della professione.

Nel caso - di difficile prospettiva - in cui lo Psicologo (subentrante) vada a proseguire un'attività

Elenco degli Iscritti ai quali è precluso l'esercizio della professione di Psicologo

*Sospesi ex art. 26, comma 2 - Legge 56/89
 Aggiornamento al 31/10/2011*

Cognome Nome	Data Sospensione
Ragone Vincenzo	15/05/2003
Giannantonio Claudio	11/09/2003
Pieretti Giovanni	11/09/2003
Giardiello Lucia	06/09/2004
Suzzi Erika	22/09/2005
Vincenti Franco	22/09/2005
Francia Rosanna	22/09/2005
Rinaldoni Gianluca	15/09/2006
Cicconi Susanna	28/11/2009
Como Enza Clara	23/11/2010
Aureli Deborah	23/11/2010
Longo Espedito	23/11/2010
Cimini Francesca	23/11/2010
Vanzi Claudia	23/11/2010



svolta in precedenza da altro Psicologo (uscente), il primo potrà adottare il regime dei contribuenti minimi solo se l'ammontare dei compensi realizzati dal secondo nel periodo d'imposta precedente al subentro non sia superiore a 30.000 euro.

In pratica, secondo le nuove regole, il regime dei contribuenti minimi potrà essere utilizzato solo da chi inizia nuove attività.

PSICOLOGI GIÀ IN POSSESSO DI PARTITA IVA AL 1° GENNAIO 2012

Anche per costoro è preliminarmente necessaria una valutazione di eleggibilità a cui far seguire una valutazione di convenienza.

Valutazione di eleggibilità

Ai fini della eleggibilità, rimangono innanzitutto valide le condizioni già poste originariamente per il regime dei contribuenti minimi dalla legge 244/2007 all'art. 1 commi 96 e 99 ovvero: compensi incassati non superiori a 30.000 euro, non essere soci o associati di società semplici, di società in nome collettivo (SNC), di società in accomandita semplice (SAS), di studi associati o associazioni professionali, di SRL cosiddette "trasparenti", non avere dipendenti o collaboratori a progetto, non aver speso nel triennio precedente più di 15.000 euro per acquistare o acquisire in leasing, noleggio o locazione beni strumentali (auto, moto, arredi, attrezzature informatiche, ufficio ecc...), considerando al 50% i beni ad uso sia professionale sia personale. Oltre al rispetto di queste condizioni, è necessario rispettare altri canoni, introdotti dalla manovra estiva, legati in parte all'età anagrafica ed in parte a quella "professionale". Per quanto riguarda l'anzianità professionale, è necessario che da una lato lo Psicologo abbia iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2007 e dall'altro che tale attività possedesse (allora) il requisito della "nuova attività" secondo i termini sopra specificati (ovvero l'attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo e nei tre anni precedenti l'inizio lo Psicologo non avesse esercitato altra attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata). Per quanto riguarda l'età, invece, è da notare che l'applicazione del regime potrà continuare fino a

Prossimi appuntamenti

Si svolgerà sabato 18 febbraio 2012 il seminario "Diversi da chi? Riflessioni psicologiche e sociali sulle omosessualità e le identità di genere", uno spazio di informazione e cultura sul tema, con particolare riferimento ad esperienze di ascolto/consulenza psicologica e ad interventi familiari a sostegno della genitorialità. Il convegno s'inserisce nel percorso intrapreso dal Consiglio già nel 2010 con la presa di posizione ufficiale contro il diffondersi delle cosiddette Terapie Riparative ed è volto a combattere i pregiudizi che ancora gravano sulle persone omosessuali e transessuali, fornendo ai Colleghi un sostegno operativo nella pratica professionale quotidiana.

I relatori del seminario saranno alcuni tra i più autorevoli esperti italiani in materia, quali VITTORIO LINGIARDI, CHIARA SARACENO, CHIARA LALLI e ROBERTO BAIOTTO.

Il seminario, della durata di una giornata, è aperto a tutti gli Iscritti all'Ordine dell'Emilia-Romagna e si svolgerà a Bologna presso l'Hotel "I Portici" sabato 18 febbraio 2012.

L'apertura delle iscrizioni sarà comunicata tramite newsletter.



raggiungere i 5 periodi di imposta di permanenza nel regime stesso.

Ma, una volta compiuti i 5 periodi, il professionista potrà ulteriormente mantenere il regime dei contribuenti minimi solo fino all'anno nel quale compirà i 35 anni; con la conseguenza che, se lo Psicologo avesse già compiuto i 35 anni, non potrebbe mantenere il regime oltre il quinto anno.

Valutazione di convenienza

Ai fini della valutazione di convenienza è necessario considerare che per i contribuenti minimi sono previste alcune semplificazioni amministrative ed un modo diverso di assolvimento delle imposte.

LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Chi applica il regime dei contribuenti minimi non è OBBLIGATO a tenere la contabilità, cioè a registrare formalmente i documenti contabili (fatture, ricevute...) e non è obbligato a compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.

Deve però ugualmente:

1. emettere le fatture e conservarle;
2. numerare progressivamente le fatture d'acquisto e conservarle;
3. conservare gli altri documenti di spesa.

ATTENZIONE: il fatto di non essere OBBLIGATI a tenere la contabilità significa non dover tenere i registri previsti dalla normativa fiscale (registri IVA, registro incassi e spese, registro dei beni ammortizzabili).

Di fatto - tuttavia - una forma di contabilità deve sempre essere tenuta per poter calcolare gli incassi e le spese dell'attività e quindi determinare il reddito nella dichiarazione dei redditi (che ovviamente è obbligatoria).

LE IMPOSTE

Il regime dei contribuenti minimi, anche dopo le modifiche introdotte dalla Manovra estiva, PUO' comportare un minor carico fiscale per il contribuente. In effetti non è possibile garantire in via generale o addirittura quantificare detto risparmio; in taluni casi, poi, il nuovo regime potrebbe essere meno conveniente.

In pratica ogni contribuente deve, eventualmente con l'aiuto del proprio commercialista (o ricorrendo al servizio predisposto dall'Ordine), riflettere con attenzione sulla propria situazione reddituale sia attuale sia prospettica prima di abbandonarsi a scelte o non-scelte affrettate.

Di seguito riportiamo le principali caratteristiche fiscali del regime in parola:

Le imposte sui redditi:

- il reddito professionale si calcola in base al principio di cassa, applicato anche ad acquisti e cessioni di beni strumentali (in deroga alle regole dell'ammortamento);
- il reddito professionale è assoggettato ad un'imposta del 5% sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali;
- di conseguenza il reddito professionale non si cumula agli altri (eventuali) redditi per la determinazione dell'Irpef;
- il reddito professionale è esente dall'Irap;
- non essendo il contribuente soggetto agli studi di settore (come sopra evidenziato), non è possibile che subisca un accertamento basato sugli studi stessi;
- dal reddito professionale sono deducibili i contributi previdenziali obbligatori, ma non sono deducibili gli altri "oneri" di cui all'art.10 TUIR;
- dall'imposta sostitutiva non sono detraibili le detrazioni di cui agli artt.12, 13 e 15 TUIR non-



chè le detrazioni su ristrutturazioni e per risparmio energetico;

- non è stato ancora chiarito se si applicheranno le normali regole sulle ritenute d'acconto o se si procederà a un esonero.

L'IVA:

- nel regime dei contribuenti minimi non si applica IVA sulle prestazioni (nemmeno su quelle

non "sanitarie": selezione del personale, consulenza organizzativa, formazione...);

- l'IVA applicata dai fornitori di beni e servizi non è mai detraibile, ma rappresenta un costo deducibile secondo le ordinarie regole.

L'uscita dal regime

Se l'uscita dal regime dei contribuenti minimi avviene per la perdita dei requisiti (esempi: compensi incassati superiori a 30.000 euro; ingresso in società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, studi associati o associazioni professionali o SRL cosiddette "trasparenti"; assunzione di dipendenti o utilizzazione di collaboratori a progetto; spesa nel triennio precedente superiore a 15.000 euro per acquistare o acquisire in leasing, noleggio o locazione beni strumentali (VEDI ANCHE SOPRA), lo Psicologo entrerà nel regime ordinario di determinazione del reddito e di applicazione dell'IVA (ferma restando ovviamente l'esenzione per le prestazioni "sanitarie").

Se invece l'uscita dovesse avvenire per semplice compimento del quinquennio o (se successivo) dei trentacinque anni, lo Psicologo potrà applicare un regime "misto" nel quale ad alcune semplificazioni amministrative (mancanza dell'obbligo di tenere la contabilità) si accompagna un regime fiscale del tutto ordinario se si eccettua l'esenzione dall'Irap ed il versamento dell'IVA, che viene effettuato una sola volta all'anno e non trimestralmente o mensilmente.

Come cancellarsi dall'Albo

*L'iscritto che desideri ottenere la cancellazione dall'Albo è tenuto necessariamente a **presentare domanda di cancellazione**, compilando l'apposito modulo - pubblicato sul nostro sito alla voce "**Come fare per**" > "**Cancellarsi dall'Albo**" - e allegando la fotocopia di un documento di identità e della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione dell'anno in corso.*

Affinché la richiesta abbia seguito è necessario che l'iscritto sia in regola con i pagamenti di tutte le quote annuali di iscrizione dovute all'Ordine e che nei suoi confronti non sia in corso o in istruttoria alcun procedimento disciplinare o amministrativo.

La domanda può essere spedita tramite posta a:

Ordine Psicologi Emilia-Romagna
Strada Maggiore 24
40125 Bologna

*o, alternativamente, via fax al numero **051 235363***

Un protocollo d'Intesa con l'Ordine di San Marino a tutela della professione

a cura di LAURA DONDINI, Collaboratrice Ufficio Stampa della Segreteria

Stipulato un Protocollo d'Intesa con l'Ordine degli Psicologi di San Marino per attivare forme di collaborazione relative al rispetto dei principi e delle norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione.

Il protocollo, sottoscritto il 6 ottobre scorso dalle Presidenti dei due Ordini professionali, dott.ssa Manuela Colombari e dott.ssa Lucia Guidi, ha l'intento di rendere maggiormente efficace lo svolgimento dei compiti attribuiti dalle rispettive leggi nazionali ai due Enti per il perseguimento del comune obiettivo di tutela del decoro della professione.

Vista la significativa contiguità territoriale tra la Repubblica di San Marino e la nostra regione, infatti, molti degli Psicologi iscritti all'Ordine sammarinese risultano iscritti anche al nostro Albo e, spesso, si trovano ad esercitare su entrambi i territori.

La finalità del Protocollo d'Intesa è quindi l'attivazione di un continuativo scambio di informazioni circa le eventuali violazioni deontologiche commesse da Psicologi iscritti ad entrambi gli Albi professionali, per consentire di adempiere agli obblighi di vigilanza in maniera più efficace e tempe-

stiva, ferma restando l'imprescindibile autonomia decisionale dei due Ordini in merito alle possibili azioni deontologiche da intraprendere.

Attestato di Psicoterapia

*Ricordiamo a tutti i Colleghi abilitati all'esercizio della Psicoterapia che, su richiesta, è disponibile un attestato rilasciato dall'Ordine che documenta l'annotazione nell'elenco degli Psicoterapeuti. Il ritiro dell'attestato può essere effettuato di persona presso i nostri Uffici presentando una **marca da bollo da € 14,62**, previa richiesta al numero 051/263788 o all'indirizzo e-mail **segreteria7@ordpsicologier.it**, compilando l'apposito modulo pubblicato sul nostro sito web alla voce "**Come fare per**" > "**Richiedere l'attestato di Psicoterapia**".*

Vi ricordiamo inoltre che, qualora si desiderasse ricevere l'attestato tramite posta, è necessario far pervenire anticipatamente ai nostri Uffici di Segreteria, unitamente alla richiesta, la marca bollo da € 14,62.



Il contributo delle donne africane alla pace e sicurezza del mondo

a cura di FEDERICO RICCI, Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, Consigliere del Comune di Modena

La Campagna per il premio Nobel della Pace 2011 alle donne africane: un argomento che potrebbe sembrare distante dalla nostra attività professionale, ma che invece credo sia strettamente legato alla più umana delle scienze umane, la Psicologia appunto.

La Campagna è stata presentata ufficialmente il 25 maggio 2011 a Roma, in occasione della Giornata Mondiale per l'Africa, presso la Sala Conferenze Internazionali della Farnesina.

Sono le donne africane che, in condizioni quasi impossibili a causa del maschilismo, della poligamia, del disinteresse o dell'assenza degli uomini, continuano a difendere e a nutrire la vita dei loro figli, a lottare contro le mutilazioni genitali, a curare i più deboli ed indifesi.

Sono le donne africane che, di fronte alle prevaricazioni del potere, sanno alzarsi in piedi per difendere i diritti calpestati. Dentro al dramma della guerra soffrono le pene dei padri, dei fratelli, dei mariti, dei figli votati al massacro.

Si vedono strappare bambini costretti a fare i soldati e ad ammazzare. Per loro poi, se vengono risparmiate dalla morte, spesso è pronta la



peggiore delle violenze, che salva forse la vita, ma colpisce per sempre l'anima. In occasione

della conferenza di presentazione Hélène Yinda, teologa del Cameroun, ha parlato "di una battaglia spietata – che impegna ogni giorno le donne africane – per la promozione della vita, in una dimensione più giusta e umana. È un momento di passaggio dall'invisibilità alla riconoscenza pubblica".

Fatoumata Kane, scrittrice molto apprezzata del Mali, ha sottolineato come la cultura della pace sia sinonimo di cultura della vita, la pace non può essere imposta a una comunità: la campagna è un modo intelligente e originale per far conoscere e sostenere un miglioramento, quale quello approntato dalla risoluzione ONU 1325, caratterizzata appunto dal riconoscimento del ruolo delle donne nell'ambito del rafforzamento della pace e della sicurezza e adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU nel 2000.

È la campagna di un Premio Nobel per la Pace, la cui assegnazione avverrà il 10 dicembre 2011, da attribuire alla forza del collettivo nella figura delle donne africane.

Non è un caso che nel febbraio del 2011 sia stata presentata ufficialmente la candidatura.

I tempi sono maturi per un gesto simbolico, visto il ruolo essenziale, ma spesso ignorato delle donne africane. "L'educazione è il pane dell'anima" diceva Mazzini, un cibo spirituale che le donne africane donano a tutto il continente.

Attraverso la donna passa tutto, in particolare l'istruzione come chiave di sviluppo e la costruzione del rispetto dei beni comuni.

Questa campagna non è per un Nobel alle intenzioni, ma a ciò che si fa ora per costruire la pace in termini di libertà, emancipazione, diritti. Le donne africane rivendicano un diritto a non migrare dall'Africa, un diritto a tornarvi il prima possibile, un diritto a non allattare più i propri figli per la guerra.



WALKING AFRICA DESERVES A NOBEL Nobel Peace Prize for African Women



Elenco delle convenzioni attive aggiornato ad agosto 2011

• COMMERCIALISTI

Studio Dott.ssa Chiara Ghelli
Via Andrea Costa 73 - 40134 Bologna | tel e fax 051 6142066 / 051 435602 | studioghelli@tiscali.it

Studio Professionale Roli-Taddei Dottori Commercialisti Associati
Via Cracovia 19 - 40139 Bologna | tel 051 341215 / 051 455202 | fax 051 4295287 | paoloroli@studioprofessionale.eu
gaiataddei@studioprofessionale.eu

Studio Dott. ssa Dente Daniela
Corso G. Mazzini 23 - 47100 Forlì | tel 0543 36636 | fax 0543 379095 | dentedaniela@libero.it

Studio Comm.ti Ass.ti Miglioli Monica e Garau Beatrice
Via Fornasini 11 - 44028 Poggio Renatico (FE) | tel 0532 829750 | fax 0532 824119 | miglioligarau@tin.it

Studio Dott. Oliveri Giuseppe
Via D'Azeglio 51 - 40123 Bologna | tel 051 6447875 | fax 051 3391669 | cell 328 0863994

Studio Dott. Binaghi Gabriele
Via Cavour 28/A (Galleria della Borsa) - 29100 Piacenza | tel 0523 330448 | fax 0523 388732 / 0523 306650 | gabriele@binaghi.net

• FORNITURE PER UFFICIO

Multisystem S.r.l.
Viale Cavour 186/188 - 44100 Ferrara | tel 0532 247008 | fax 0532 247766 | negoziomultisystem-srl.191.it

Nuova Maestri Ufficio S.r.l.
Via Baracca 5/c - 40133 Bologna | tel 051 382769 | fax 051 381543

Poluzzi S.r.l.
Via Garibaldi 5/H - 40100 Bologna | tel 051 - 581671 | fax 051 581979 | Referente Daniela Lovisetto | tel 333 3665406 | fax 051 9915162

• LIBRERIE

Libreria Nuova Tarantola srl
Via Canalino 35 - 41121 Modena | tel 059 224292 | fax 059 224303 | mail@libreriatarantola.it | www.libreriatarantola.it

Lo Stregatto
Via Benni 5 - 40054 Budrio (BO) | tel 051 803453 | fax 051 803453 | lo_stregatto@hotmail.com

UNIPRESS - Libreria Universitaria
Via Venezia 4/A - Padova | tel e fax 049 8075886 / 049 8752542 | unipress2001@libero.it

• CENTRI MEDICI

Centro Medico B & B S.a.s. Poliambulatorio Privato
Via Selice 77 - 40026 Imola (BO) | tel 0542 25534 | fax 0542 610175 | Info@centromedicobeb.it

EL.SI.Da srl - Poliambulatorio Privato "MEDICA"
Viale Minghetti 4 - 40017 S. Giovanni in Persicelo (BO) | tel 051 6871080 | fax 051 6871203 | poliambulatoriomedica@elsida.it

EL.SI.Da srl - Poliambulatorio Privato "CENTRO MEDICO"
Via 10 Settembre 1943 7 e 9 - 40011 Anzola dell'Emilia (Bo) | tel 051 735630 | fax 051 735664 | poliambulatoriocentromedico@elsida.it

I numeri dell'Ordine *Giugno 2011 – Ottobre 2011*

Riunioni di Consiglio	10 sedute per un totale di 44 ore e 30 minuti
Delibere del Consiglio	85 delibere
E-mail ricevute dall'URP	1400 e-mail
Documenti protocollati in entrata/uscita	1546 documenti
Consulenze legali e fiscali a favore degli Iscritti	35 consulenze
Eventi formativi organizzati	2 seminari e 9 incontri sul Bilancio di Missione
Newsletter inviate agli Iscritti	19 newsletter
Articoli apparsi sui media	12 articoli

Per approfondimenti consulta il sito web www.ordpsicologier.it

ORARI DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

DA GENNAIO A GIUGNO E DA SETTEMBRE A DICEMBRE

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
mattino	9 - 11	9 - 11	9 - 11	9 - 13	9 - 11
pomeriggio	-	15 - 17	-	-	-

LUGLIO E AGOSTO

	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
mattino	chiuso	9 - 11	9 - 11	9 - 13	chiuso
pomeriggio	-	15 - 17	-	-	-

CHIUSURE STRAORDINARIE

- venerdì 9 dicembre 2011 - in occasione della festa dell'Immacolata Concezione dell'8 dicembre
- da sabato 24 dicembre 2011 a domenica 8 gennaio 2012 - festività Natalizie
- lunedì 30 aprile 2012 - in occasione della festa del lavoro del 1° maggio

Indirizzi e-mail della segreteria

- per richiedere informazioni di carattere generale
info@ordpsicologier.it
- per richiedere informazioni su pagamenti tasse, tesserini, bollini, invio pergamene
segreteria7@ordpsicologier.it
- per comunicazioni ufficiali tramite e-mail (utilizzando esclusivamente il Vostro indirizzo PEC come mittente)
in.psico.er@pec.ordpsicologier.it

Redazione

Ordine Psicologi Emilia-Romagna | Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna | tel 051 263788 | fax 051 235363 | www.ordpsicologier.it

Progettazione grafica e impaginazione

Silvana Vialli per Lizart

Stampa

Litografia Sab - Bologna

In questo numero



Comunicazioni dal Consiglio

Il ruolo dell'Ordine nella società pag 3

www.ordpsicologier.it: stesso indirizzo,
nuove funzionalità pag 5



L'Ordine promuove

Incidenti stradali e comportamenti di guida:
le proposte della Psicologia pag 8

Le vie del dialogo tra Iscritti e Consiglieri pag 11



A proposito di etica

Il divieto di "insegnamento" di cui all'art. 21
del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani:
ambito di applicazione e riflessioni pratiche pag 14



Dentro le Regole

Approvate le "manovre" estive di finanza
pubblica: cosa cambia per gli Psicologi? pag 17



Notizie in breve

Un protocollo d'Intesa con l'Ordine di San Marino
a tutela della professione pag 27

Il contributo delle donne africane alla pace
e sicurezza del mondo pag 28

Elenco delle convenzioni attive pag 30

Poste Italiane Spa - spedizione
in abbonamento postale 70% -
CN BO - Bologna

In caso di mancato recapito
restituire all'ufficio di Bologna
CMP, detentore del conto, per la
restituzione al mittente che si
impegna a pagare la relativa tariffa.